

# **STATUTO - "ASSOCIAZIONE GENITORI PRIMO LEVI "**

## Art. 1 - Costituzione

- 1.1 – Definizione Dell'Organizzazione
- 1.2 – Principi dell'Organizzazione
- 1.3 – Durata dell'Organizzazione
- 1.4 – Sede dell'Organizzazione
- 1.5 – Trasferimento sede dell'Organizzazione

## Art. 2 – Scopi

## Art. 3 – Finalità

## Art. 4 – Soci

- 4.1 – Requisiti – Categorie di soci
- 4.2 – Numero dei soci
- 4.3 – Parità diritti e doveri dei soci
- 4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.
  - 4.4.1 – Criteri
  - 4.4.2 – Ammissione – esclusione delle domande
  - 4.4.3 – Cessazione - Esclusione dei soci
  - 4.4.4 – Ricorso

## Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

- 5.1 – Natura della quota associativa
- 5.2 – Diritti dei soci
- 5.3 – Doveri dei soci

## Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

## Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione

## Art. 8 - Assemblea dei soci

- 8.1 – Definizione
- 8.2 – Convocazione assemblea ordinaria
- 8.3 – Compiti dell'assemblea ordinaria
- 8.4 – Compiti dell'assemblea straordinaria
- 8.5 – Modalità di convocazione delle assemblee
- 8.6 – Validità assemblea ordinaria
- 8.7 – Validità assemblea straordinaria
- 8.8 – Delega rappresentativa in assemblea

## Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1 – Composizione - durata
- 9.2 – Nomina Presidente, Vice presidente
- 9.3 – Riunioni
- 9.4 – Competenze

## Art. 10 - Presidente

- 10.1 – Modalità di elezione
- 10.2 – Deleghe

## Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

## Art. 12 - Collegio dei Garanti

## Art. 13 - Gratuità delle cariche

## Art. 14 - Bilancio

- 14.1 – Approvazione
- 14.2 – Contenuto
- 14.3 – Chiusura esercizio
- 14.4 – Avanzi di gestione

## Art. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Organizzazione

- 15.1 – Convocazione - Validità
- 15.2 – Liquidazione dell'Organizzazione

## Art. 16 - Norme di rinvio

## Art. 17 - Norme di Funzionamento

## Art. 18 – Norma transitoria

# STATUTO - "ASSOCIAZIONE GENITORI PRIMO LEVI "

## Art. 1 - Costituzione

### 1.1- Definizione Dell'Organizzazione

E' costituita l' "Associazione Genitori Primo Levi ", Associazione di promozione sociale, che in seguito sarà denominata "l'Organizzazione".

L'Organizzazione è un'associazione apartitica di solidarietà familiare e adotta come riferimento la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e successive modifiche; la legge regionale n. 23/99 (Politiche regionali per la famiglia) e la legge 383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) .

L'Organizzazione è l'associazione dei genitori degli studenti che frequentano l'Istituto "Primo Levi" di Bollate (Mi). E' un insieme di persone che hanno in comune la partecipazione alla vita dell'Istituto, con le sue iniziative e i suoi problemi, di cui vogliono essere parte attiva.

### 1.2 – Principi dell'Organizzazione

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

### 1.3 – Durata dell'Organizzazione

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

### 1.4 – Sede dell'Organizzazione

L'Organizzazione ha sede in Bollate (Mi)-via Varalli, 20-c/o Istituto Primo Levi

### 1.5 – Trasferimento sede dell'Organizzazione

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città e centri della Regione Lombardia.

## Art. 2 – Scopi

L'Organizzazione è senza fini di lucro e, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue i seguenti scopi:

- favorire la collaborazione tra scuola e famiglie;
- contribuire all'annuale stesura del Piano dell'Offerta Formativa esprimendo gli orientamenti delle famiglie;
- superare le difficoltà che dovessero insorgere nella gestione delle iniziative programmate;
- partecipare con rappresentanti dei genitori a gruppi di studio per affrontare problemi della scuola;
- supportare i genitori del Consiglio d'Istituto;
- assicurare un coordinamento e un'organizzazione ai rappresentanti di classe;
- operare a sostegno delle famiglie e degli studenti.

## Art. 3 – Finalità

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- Favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola.
- Operare con le diverse componenti della scuola per offrire alle famiglie e agli studenti un servizio sempre più adatto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza.
- Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno del successo scolastico, formativo e personale degli studenti dell'Istituto.
- Sostenere i genitori nell'esercizio del loro ruolo genitoriale.

Per raggiungere questi scopi l'Organizzazione può, per la sola identificazione esemplificativa:

- Reperire fondi grazie all'autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi da privati, da enti pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri.
- Attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali, ad esempio:
  - iniziative di sostegno individuale, anche psicopedagogico-sanitario-socioeducativo, a favore degli studenti
  - iniziative di sostegno familiare, anche psicopedagogico- sanitario-socio educativo, a favore delle famiglie
  - attività di formazione, di sostegno psicopedagogico e sanitario per genitori
  - interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti
  - iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro
- Partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolte a adulti, attuati dalla scuola o da altri enti.
- Produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto, esclusi i quotidiani;

L'Organizzazione potrà svolgere altre attività economiche connesse o affini a quelle sopra elencate, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- concorrere ad aste e licitazioni pubbliche e private;
- istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- dare adesione e partecipazioni ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a Consolidare, sviluppare il movimento associativo e cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere garanzie sotto qualsivoglia forma agli Enti cui l'Organizzazione aderisce ed a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci,.

L'Organizzazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.  
L'Organizzazione può svolgere la sua attività in collaborazione di qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

## **Art. 4 - Soci**

### **4.1 – Requisiti – Categorie di soci**

Possono aderire all'Organizzazione i genitori degli studenti iscritti o coloro che ne esercitano patria potestà, e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione.

Chiunque voglia aderire all'Organizzazione deve:

- Presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- Dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Fermo restando il rispetto dei criteri di democraticità e quindi di uguale disciplina del rapporto associativo, sono previste diverse categorie di soci:

- ✓ Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;
- ✓ Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
- ✓ Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari, persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione, e che cessato lo status di genitore di uno studente dell'Istituto vogliono continuare a farne parte.
- ✓ Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

### **4.2 – Numero dei soci**

Il numero dei soci è illimitato.

### **4.3 – Parità diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e sono tenuti al pagamento della quota associativa che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di aprile.  
L'ammissione all'Organizzazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo diverso dallo status di genitore di uno studente dell'Istituto.

### **4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.**

#### **4.4.1 – Criteri**

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

#### **4.4.2 – Ammissione – esclusione delle domande**

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Organizzazione.

L'accettazione della domanda di ammissione è da ritenersi accolta in modo automatico, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni.

#### **4.4.3 – Cessazione - Esclusione dei soci**

I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata all'Organizzazione;
- per cessazione dello status di genitore di uno studente dell'Istituto;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento dei contributi per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;

#### **4.4.4 – Ricorso**

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti o all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

### **5.1 – Natura della quota associativa**

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato all'atto di iscrizione ad ogni anno scolastico.

### **5.2 – Diritti dei soci**

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; ogni socio ha diritto ad un voto e ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendogli ad esso delega scritta.
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Le dimissioni o il recesso del socio avvengono senza oneri accessori (la quota associativa non viene restituita).

### **5.3 – Doveri dei soci**

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione..

Agli associati possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

## **Art. 6 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

## **Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione**

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Garanti.
- Il Presidente.

Può inoltre essere costituito Il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

## **Art. 8 - Assemblea dei soci**

### **8.1 – Definizione**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

### **8.2 – Convocazione assemblea ordinaria**

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

L'Assemblea può anche essere convocata:

- per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo,
- per richiesta di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

### **8.3 – Compiti dell'assemblea ordinaria**

L'Assemblea **ordinaria** è convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'organizzazione
- L'approvazione del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

### **8.4 – Compiti dell'assemblea straordinaria**

L'Assemblea **straordinaria** è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.

### **8.5 – Modalità di convocazione delle assemblee**

L'avviso di convocazione avviene per:

- affissione all'albo sociale dell'Istituto della lettera di convocazione 15 giorni prima della data stabilita;
- inserimento nel sito internet della scuola;

Deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e la sede di convocazione.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

### **8.6 – Validità assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- In prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega.
- In seconda convocazione qualunque sia il numero soci presenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

### **8.7 – Validità assemblea straordinaria**

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

### **8.8 – Delega rappresentativa in assemblea**

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro associato.

I componenti del Consiglio Direttivo, il socio Tesoriere, il socio Segretario e il socio Direttore non possono rappresentare, in assemblea, mediante delega, altri soci dell'Organizzazione.

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

### **9.1 – Composizione - durata**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

### **9.2 – Nomina Presidente, Vice presidente**

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

### **9.3 – Riunioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **9.4 – Competenze**

Compete al Consiglio Direttivo:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- . sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
- . nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- . deliberare in merito all'esclusione di soci;
- . ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- . istituire gruppi o sezioni di lavoro;
- . nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di Consiglieri dimissionari e/o decaduti è prevista la nomina per cooptazione dei membri, per un massimo di un terzo dei componenti complessivi dell'organo direttivo, che deve essere ratificata in Assemblea con delibera. Oltre questa soglia, l'organo decade e si devono indire nuove elezioni. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 10 - Presidente**

### **10.1 – Modalità di elezione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

### **10.2 – Deleghe**

Il Presidente:

- . ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il o i vicepresidenti, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.  
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

## **Art. 12 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **Art. 13 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione.

## **Art. 14 - Bilancio**

### **14.1 – Approvazione**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

### **14.2 – Contenuto**

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

### **14.3 – Chiusura esercizio**

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **14.4 – Avanzi di gestione**

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

## **Art. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Organizzazione**

### **15.1 – Modifiche allo Statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di tutti i membri del Consiglio Direttivo e di almeno altri venti soci non aventi cariche direttive, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

### **15.2 – Liquidazione dell'Organizzazione**

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno,.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore dell'associazionismo salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge quadro delle associazioni di solidarietà familiare L.R.23/99, alla Legge 383/00, alla legislazione regionale sull'associazionismo L.R. 28/96 ed alle loro eventuali variazioni

### **Art. 17 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

### **Art. 18 – Norma transitoria**

Per l'anno scolastico in corso, fanno parte di diritto, in qualità di associati dell'Organizzazione, tutti i genitori che sono in regola con i versamenti contributivi.